

R.G.P.U: n. 41/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PISA
Sezione Procedure Concorsuali



Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Il Giudice Designato alla trattazione della procedura di sovraindebitamento iscritta al R.G.P.U. n. 41/2023, esaminata la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositata il 9/3/2023 dal

Sig. **Nicola Ducceschi** (C.F. DCCNCL73P23M126A), nato a [REDACTED]

[REDACTED] residente a [REDACTED] rappresentato e

difeso, giusta procura in atti, dal Prof. Avv. Dino Buoncristiani (C.F.: BNCDNI64A20G942E) presso il cui studio e domicilio digitale , sito in Pisa, via

Oberdan, 57, 56127 fax 050.3137012 dino.buoncristiani@pecordineavvocatipisa.it

Ha emesso la seguente

SENTENZA

1. Il ricorrente versano in una **condizione di sovraindebitamento**, così come definita dall'art. 2, co. 1, lett. c) CCI, norma applicabile ratione temporis stante il deposito del ricorso successivamente all'entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. Avvalendosi dell'assistenza dell'Avv. Giuseppe Vecchio, in qualità di OCC, ha perciò depositato presso questo Tribunale una proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 66 e 67 e ss. CCI.

2. La **situazione di sovraindebitamento** che affligge il ricorrente deriva dalla perdita dell'abitazione familiare a seguito di esecuzione forzata che non ha estinto interamente il debito nei confronti dell'istituto di credito, dal divorzio dalla ex moglie e la nascita dei figli con l'aumento delle spese per far fronte alle esigenze personali con la necessità di contrarre ulteriori debiti per sanare la debitoria pregressa.

3. Dall'esposizione che precede risulta con evidenza che **il ricorrente è qualificabile come "consumatore"** ai sensi dell'art. 2, co. 2, lett. c) del CCI, avendo contratto le suindicate obbligazioni per scopi totalmente estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.

4. Sul ricorrente grava un'**esposizione debitoria** che può essere così sintetizzata:

TIPOLOGIA DEBITO	Debito Residuo	% Tot.	Rata Media Mensile	% Tot.
Mutuo chirografario	211.399,68	90,90%	1.613,69	94,16%
Tributi	13.282,73	5,71%	0,00	0,00%
Fin. Credito al consumo	5.878,30	2,53%	100,00	5,84%

DATA	Tipologia debito	Creditore	Rata Mensile	Reddito Mensile	% Banca Italia
	Fin. Credito al consumo	1 - LEX SRL.	100,00		N.D.
02/04/2008	Tributi	2 - agenzia delle Entrate			N.D.
	Mutuo chirografario	3 - blue factor SPA	1.613,69	682,75	236,35%
	Tributi	4 - agenzia delle entrate e riscossione			N.D.
	Tributi	5 - Comune di Volterra			N.D.
19/09/2016	Fin. Credito al consumo	6 - CRIO SPV 4 SRL			N.D.
	Debiti per le retribuzioni dei professionisti	7 - Avv. Dino Buoncristiani			N.D.

La debitoria, come si evince dal prospetto sopra riportato nonché dalle osservazioni formulate sul punto dal Professionista attestatore (cfr. p. 9 della relazione), ammonta a complessivi € 232.560,71 ed è per la massima parte composta dal debito chirografario nei confronti di Blue factor SPA. I debiti sopra

riportati sono stati verificati dal professionista facente funzioni di OCC attraverso i documenti prodotti dal ricorrente, nonché mediante l'attività di circolarizzazione e l'accesso alla Centrale dei Rischi ed attraverso le altre attività di controllo meglio dettagliate nella relazione particolareggiata.

Nella stima dell'esposizione debitoria del ricorrente occorre inoltre tener conto delle lievi variazioni in aumento o diminuzione dovute al maturare, nel periodo intercorrente tra l'invio delle precisazioni da parte dei creditori ed il momento della effettiva predisposizione e deposito del piano, di ulteriori interessi passivi sulle somme scadute.

6. Il **patrimonio del ricorrente**, il quale non è titolare di alcun bene immobile o mobile registrato è costituito unicamente dal suo reddito personale, egli difatti percepisce uno stipendio mensile netto pari ad € 1.431.

5. Il **nucleo familiare** del ricorrente, secondo quanto risulta dallo stato di famiglia allegato al ricorso, è composto, oltre che dal medesimo anche compagna e dal loro figlio. Il ricorrente è però tenuto anche al mantenimento della figlia avuta dal suo precedente matrimonio. Le spese necessarie al **fabbisogno del nucleo familiare** vengono quantificate dal ricorrente in euro € 1.122. Tale deve perciò essere detratto dalle somme disponibili ai fini della presente procedura. La stima è stata giudicata congrua e ragionevole dall'OCC tenuto conto dei indici ISTAT applicati alla suindicata composizione del nucleo familiare.

6. Per far fronte al proprio indebitamento il ricorrente ha presentato un'istanza al Tribunale di Pisa. Successivamente è stato nominato, con funzioni di **OCC**, l'Avv. Giuseppe Vecchio. Conseguentemente, con ausilio del professionista direttamente nominato, è stata elaborata la proposta di distribuzione del patrimonio disponibile.

7. La **proposta** formulata **prevede** la corresponsione della complessiva somma di euro 24.207,12, comprensiva delle somme da destinarsi a copertura dei costi di procedura, mediante versamenti di una rata mensile dell'importo di € 288,18 €. L'attivo disponibile è costituito da una quota del reddito mensile delle ricorrenti

corrispondente, circa, alla differenza tra il loro reddito complessivo e l'importo necessario al mantenimento della sua famiglia.

8. Il **piano** su cui si fonda la proposta **prevede** la soddisfazione dilazionata e non integrale mediante il versamento a cadenza mensile della somma suindicata per la durata di cinque anni, che sarà così suddivisa:

Debito	Creditore	Debito residuo	% soddisfazione ipotesi piano	Valore del Debito consolidato	% Stralcio
Fin. Credito al consumo (Chirografario)	1 - LEX SRL.	3.533,30	8,000%	282,66	92,000%
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	2 - agenzia delle Entrate	242,93	36,000%	87,45	64,002%
Mutuo chirografario n.156867/95146376 del 02/04/2008 (Chirografario)	3 - blue factor SPA	211.399,68	8,000%	16.911,97	92,000%
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	4 - agenzia delle entrate e riscossione	11.745,10	36,000%	4.228,24	64,000%
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	5 - Comune di Volterra	1.294,70	36,000%	466,09	64,000%
Fin. Credito al consumo n.1003000591512 del 19/09/2016 (Chirografario)	6 - CRIO SPV 4 SRL	2.345,00	8,000%	187,60	92,000%
Debiti per le retribuzioni dei professionisti (Privilegiato_mobiliare)	7 - Avv. Dino Buoncristiani	2.000,00	100,000%	2.000,00	0,000%

9. Nella relazione ex art. 68 CCI il Gestore della Crisi ha espresso un **giudizio di completezza e attendibilità in ordine alla documentazione** depositata dal consumatore a corredo della proposta.

10. Per quanto concerne la **valutazione di fattibilità** della proposta, l'O.C.C. attesta una prognosi positiva, alla luce della documentazione reperita e dei dati raccolti. Nella relazione ex art. 68 CCI l'OCC ha attestato che il piano, pur presentando l'alea normalmente associata ad ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondatamente attendibile e ragionevolmente attuabile, potendosi ragionevolmente prevedere che il sovraindebitato mantenga costante il proprio reddito almeno per la durata del piano.

11. L'esecuzione del presente **piano appare più conveniente dell'alternativa liquidatoria** costituita dalla procedura di liquidazione controllata ex art. 268 e ss. CCI, atteso che il sovraindebitato non dispone di alcun bene utilmente liquidabile e può attingere unicamente al proprio reddito personale.

12. Si dà atto del **regolare svolgimento della procedura.**

Atteso che la proposta appariva soddisfare i requisiti di cui agli artt. 67 e 68 CCI, il GD con decreto ha stabilito la pubblicazione della proposta sul sito www.astegiudiziarie.it, la comunicazione a cura dell'OCC nel termine di 30 giorni nonché la trascrizione del decreto a cura dell'OCC presso gli uffici competenti ed è stato disposto che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, i creditori con titolo o causa anteriore non possano, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi e acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. Il Gd ha inoltre disposto che l'OCC ed il ricorrente riferissero nei giorni successivi alla scadenza del termine loro concesso sulle eventuali osservazioni presentate dai creditori.

L'OCC con comunicazione del 3/8/2023 ha attestato di aver svolto le comunicazioni prescritte e che nessun creditore ha presentato osservazioni.

Il GD con provvedimento del 25/10/2023 ha richiesto chiarimenti in ordine alla domanda, ritenendo che essa non indicasse con chiarezza il grado di privilegio e l'ammontare della soddisfazione riservata ai crediti erariali ed avendo riscontrato che nella proposta formulata i crediti erariali ricevevano soddisfazione pari a quella dei crediti chirografari, da ritenere invece postergati ai primi, anche in una prospettiva che volesse optare per l'applicazione (controversa nell'attuale dibattito interpretativo) della cd. regola della priorità relativa.

Con memoria del 9/11/2023 l'OCC ha rappresentato che l'indicazione dei debiti erariali doveva essere rideterminata, tenendo conto dell'esclusione di alcuni di essi siccome oggetto di autonoma rateizzazione compiuta dal debitore, ed ha altresì riformulato la proposta di ristrutturazione riservando ai creditori erariali una soddisfazione pari al 34,59 % ed a quelli chirografari pari all'8%.

Conclusivamente appare sussistere i presupposti per procedere all'omologa della domanda di ristrutturazione. Per cui

OSSERVATO che:

Alla proposta sono stati allegati i documenti di cui all'art. 67 e 68 CCI, tra i quali l'attestazione sulla fattibilità del piano.

L'organismo di composizione della crisi nell'attestazione allegata alla proposta ha ritenuto il piano fattibile, previo esame di ciascuna posta dell'attivo e del passivo;

Il contenuto della proposta rispetta il modello legale di cui agli artt. 67 e ss. CCI e non sono stati accertati atti di frode;

Complessivamente sono stati eseguiti gli adempimenti previsti dalla legge e la procedura si è svolta secondo le modalità di cui agli artt. 12-bis e 12 in quanto richiamato;

RITENUTO che:

Il ricorrente ha la propria residenza nel circondario di questo Tribunale e non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal CCI;

Esso non ha beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti al deposito della presente domanda, né ha subito alcuno dei provvedimenti previsti dagli artt. 72 CCI o fornito documentazione che non consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale

La fattibilità del piano è stata attestata dall'organismo di composizione della crisi;

P.Q.M.

OMOLOGA la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore per la composizione della crisi proposto Sig. **Nicola Ducceschi** (C.F. DCCNCL73P23M126A), nato a [REDACTED] residente a [REDACTED]
[REDACTED]

DICHIARA la chiusura della procedura di sovraindebitamento.

DISPONE che l'organismo di composizione della crisi vigilerà sull'esatto adempimento della proposta, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano. Il medesimo dovrà riferire al giudice: 1) ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire all'attuazione del piano 2) ogni circostanza che possa costituire grave e giustificato motivo per la sospensione degli atti di esecuzione del piano; 3) la mancata esecuzione, entro 90 gg. dalle scadenze previste, dei pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

DISPONE che l'OCC comunichi la presente sentenza ai creditori e provveda, ove necessario, alla trascrizione del presente provvedimento presso gli uffici competenti.

DISPONE che sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione dell'OCC per giustificati motivi deciderà il giudice investito della procedura.

DISPONE che l'istante effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato.

DISPONE che a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi si provveda a dare pubblicità al presente decreto di omologa mediante pubblicazione sul sito del Tribunale ed inserimento dello stesso sul sito internet www.astegiudiziarie.it.

Pisa, 5/12/2023

Il giudice

Dott. Marco Zinna